



Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea «EPPO»

A.G. 22

21 febbraio 2023

Informazioni sugli atti di riferimento

| | |
|-------------------------|--|
| Natura atto: | Schema di decreto legislativo |
| Atto del Governo: | 22 |
| Titolo: | Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea «EPPO» |
| Norma di riferimento: | articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 |
| Relazione tecnica (RT): | presente |

Finalità

Il provvedimento reca disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea "EPPO".

Si rammenta che il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9, è stato redatto in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 - Legge di delegazione europea 2018, con cui il Governo è stato delegato all'emanazione di uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea.

Alla Procura Europea è assegnato il compito di condurre indagini, esercitare l'azione penale e partecipare ai processi relativi ai reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, definiti dalla direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale, di recente implementata dall'Italia con il decreto legislativo n. 27 del 2020, in vigore dal 30 luglio 2020.

In aggiunta ai principi e criteri direttivi "generali" validi per il recepimento della generalità delle direttive europee di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la norma di delega prevede all'articolo 4, comma 3, lettere a)-r) della legge n. 117/2019, l'indicazione dei principi e criteri direttivi "specifici" in tema attuazione delle disposizioni europee di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2017/1939, relative all'attuazione di una cooperazione rafforzata per l'istituzione della Procura europea - «EPPO».

Il comma 10 del medesimo articolo 4 autorizza la spesa di euro 88.975 per l'anno 2020 e di euro 533.848 annui a decorrere dall'anno 2021 per l'attuazione della delega, a cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Le somme in questione sono state interamente impiegate dall'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 9/2021^[1] per fronteggiare gli oneri per il rimborso spese dovute per il trattamento di missione nazionale da corrispondere ad un massimo di ventisei Procuratori europei delegati: in proposito *cfr.* il Dossier di verifica delle quantificazioni n. 282, predisposto nel corso della XVIII legislatura.

Si rammenta altresì che, con norma di carattere generale, ai sensi dell'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi previsti dalle leggi di Delegazione europea, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea medesima, il Governo può adottare, nel rispetto di specifiche procedure, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati.

Il provvedimento si compone di 2 articoli ed è corredato di relazione tecnica.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica. Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

Verifica delle quantificazioni

| Disposizioni dello schema di decreto legislativo che presentano profili finanziari | Elementi forniti dalla relazione tecnica |
|--|---|
| <p>Articolo 1: si inserisce l'articolo 17-<i>bis</i> nel decreto legislativo n. 9/2021, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea "EPPO". L'articolo tratta della conservazione della documentazione relativa alle intercettazioni disposte nei procedimenti di competenza della Procura europea. In particolare, si prevede che i verbali e le registrazioni delle intercettazioni eseguite nei procedimenti in cui la Procura europea ha esercitato la sua competenza, nonché ogni altro atto ad esse relativo, siano conservati integralmente in un apposito archivio tenuto sotto la direzione e la sorveglianza esclusive del procuratore europeo o, nei casi previsti dalla normativa europea, dal procuratore europeo delegato nominato quale sostituto del procuratore europeo dal collegio della Procura europea.</p> <p>Si prevede, inoltre, che Il Ministro della giustizia istituisca, con proprio decreto, l'archivio in questione presso la Procura della Repubblica di Roma e, se ne ricorre la necessità, ulteriori archivi su base territoriale presso gli uffici di procura istituiti sul territorio nazionale ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 9/2021.</p> <p>Articolo 2: si prevede che dall'attuazione delle norme in esame <u>non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica</u> e che le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.</p> | <p>La <u>relazione tecnica</u> evidenzia, preliminarmente, che l'obiettivo delle norme in esame è rendere l'azione investigativa della Procura europea (EPPO) compiutamente autonoma e indipendente evitando nel contempo che i procuratori della Repubblica continuino a rispondere della custodia (anche) di materiale investigativo - in particolare, di documentazione afferente l'attività di intercettazione - di pertinenza della Procura europea, provvedendo alla creazione di un "archivio riservato" separato da quello previsto dagli articoli 269, comma 1, del codice di procedura penale e dall'articolo 89-bis, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.</p> <p>Dal punto di vista tecnico – finanziario, secondo la relazione tecnica, lo schema di decreto legislativo in esame risulta in linea sia con i programmi che impegnano la pubblica amministrazione ad adottare misure e criteri operativi volti al consolidamento delle attività della nuova procura europea, sia con gli obiettivi di informatizzazione del settore delle intercettazioni, che ha già previsto l'approntamento presso gli uffici di procura degli archivi riservati, costituiti da server e apparecchiature informatiche complementari. Al riguardo la relazione evidenzia che, nell'ambito del settore delle intercettazioni nella fase di indagine, la creazione di un archivio riservato digitale è stata realizzata mediante progetto finanziato dal PON <i>Governance</i> con l'obiettivo di migliorare il processo di acquisizione, gestione e fruizione delle intercettazioni.</p> <p>L'attuazione del progetto, prosegue la relazione tecnica, ormai conclusa, è stata effettuata tramite affidamento, nell'ambito della convenzione CONSIP "Technologie Server 1", lotto 1. I server e le apparecchiature complementari previste nella fornitura sono state destinate alla creazione dell'archivio riservato delle intercettazioni per il processo penale presso 140 Procure della Repubblica. Inoltre, nel corso del 2020 è continuata l'attività di implementazione (finanziata su fondi nazionali) relativa al software degli archivi presso le Procure della Repubblica. A fine</p> |

2020, il 75% delle Procure aveva già eseguito le operazioni preliminari di configurazione oppure aveva già in uso l'archivio riservato, mentre a fine 2021 la totalità (il 100%) degli archivi è risultato funzionante.

La relazione tecnica segnala, in conclusione, che la gestione dell'apposito archivio presso la procura della Repubblica di Roma e degli ulteriori archivi territoriali si inserisce nell'ambito delle attività di razionalizzazione tecnica e organizzativa connesse al processo di digitalizzazione del settore giustizia, non generando, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, potendosi provvedere con le ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, queste ultime iscritte nel bilancio del Ministero della Giustizia, U.d.V. 1.5 – "Transizione digitale della giustizia, analisi statistica e politiche di coesione" – Azione "Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia" – capitolo 2301 "Spese per la gestione e il funzionamento del sistema informativo, nonché funzionamento e manutenzione delle attrezzature per la microfilmatura di atti", che reca uno stanziamento di euro 57.647.619 per l'anno 2023, di euro 55.828.619 per l'anno 2024 e di euro 55.863.619 per l'anno 2025, nonché sul capitolo 7503 "Spese per lo sviluppo del sistema informativo nonché per il finanziamento del progetto intersettoriale "Rete unitaria della pubblica amministrazione...", che reca uno stanziamento di euro 242.656.020 per l'anno 2023, di euro 175.468.792 per l'anno 2024 e di euro 121.265.401 per l'anno 2025.

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni, atteso che la relazione tecnica esplicita come gli ordinari stanziamenti di bilancio garantiscano la piena attuazione delle disposizioni in esame, che si inseriscono nell'ambito delle attività di razionalizzazione tecnica e organizzativa connesse al processo di digitalizzazione del settore della giustizia.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l'articolo 2 reca una clausola di invarianza finanziaria volta a prevedere che dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In proposito, da un punto di vista meramente formale, in conformità ai contenuti testé descritti, si rileva l'opportunità di sostituire l'attuale rubrica dell'articolo in commento, denominata "Clausola finanziaria", con la seguente: "Clausola di invarianza finanziaria".